



MANUALE DI COMPLIANCE ANTITRUST

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Edizione Settembre 2017 versione 1.1

Sommario

1. Introduzione	pg 3
2. I consorzi di soggetti concorrenti e la prevenzione di intese	pg 5
3. Tipologie di intese: i possibili contenuti della volontà del Centro di Coordinamento RAEE	pg 6
4. Le Procedure	pg 10
5. Implementazione, monitoraggio e sanzioni	pg 16
6. Avvertenza finale	pg 17
ALLEGATO A	pg 18

1. Introduzione

1.1. Il contenuto e lo scopo di questo manuale

Il presente manuale descrive quali precauzioni, comportamenti e procedure adottare affinché la configurazione istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE e le attività da esso svolte risultino rispettose della normativa italiana a tutela della libera concorrenza; e ciò non solo al fine di evitare che il Centro di Coordinamento RAEE e i suoi Sistemi Collettivi associati (i Consorziati) diventino oggetto di una azione da parte della Autorità garante della concorrenza e del mercato per le attività svolte presso il Centro di Coordinamento RAEE, ma pervenendo allo scopo di offrire ai Sistemi Collettivi associati un ambiente sicuro nel quale confrontarsi.

Da sempre il Centro di Coordinamento RAEE agisce, grazie all'assistenza di legali esperti nella disciplina della concorrenza, per mantenere sé stesso e il proprio operato entro il perimetro delle attività considerate non lesive della concorrenza. Da questo punto di vista, pertanto, il presente manuale raccoglie e sancisce formalmente molte delle cautele e dei processi di gestione del rischio antitrust attualmente in uso presso il Centro di Coordinamento RAEE.

Ciò detto, resta inteso che questo manuale non sostituisce e non prevale su analoghi codici di condotta che siano stati eventualmente adottati dai Consorziati del Centro di Coordinamento RAEE.

Il Centro di Coordinamento RAEE si impegna a monitorare costantemente il contenuto del presente manuale e ad aggiornarlo in coerenza con le evidenze normative o con le modificazioni delle attività svolte. Spetta al direttore del Centro di Coordinamento RAEE effettuare il monitoraggio avvalendosi del consulente legale.

1.2. Centro di Coordinamento RAEE e le sue attività

Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n.° 151 e i cui compiti sono stati successivamente ulteriormente definiti nel decreto legislativo 14 marzo 2014 n.° 49 cui aderiscono i sistemi collettivi istituiti dai produttori per gestire il fine vita degli apparecchi elettrici ed elettronici.

Le attività di cui si occupa il Centro di Coordinamento RAEE sono specificate nel decreto legislativo 14 marzo 2014 n.° 49, nei decreti attuativi dello stesso e nello Statuto approvato dai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle finanze.

Il Centro di Coordinamento opera al fine di:

- (a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto Legislativo 49/14;
- (b) collaborare alla definizione della metodologia per l'adeguato trattamento dei RAEE;
- (c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- (d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;

- (e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite;
- (f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni relative alle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta;
- (g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;
- (h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14, distinti per categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base delle modalità da definire di intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
- (i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo contenente indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
- (j) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.

1.3. Importanza del presente documento

Le attività del Centro di Coordinamento hanno oggetto e modalità di svolgimento leciti e rappresentano una obbligazione e un interesse per i Sistemi Collettivi associati. Tuttavia, dal momento che il Centro di Coordinamento RAEE chiede ai Consorziati, tra loro concorrenti, di partecipare attivamente alla vita del consorzio e fornire alcuni dati funzionali al funzionamento del sistema RAEE italiano, vi è il rischio che al suo interno si possa considerare che si delineino assetti atti a facilitare delle forme di collusione lesive della concorrenza, e/o si tengano comportamenti che, anche inconsapevolmente, possano costituire o facilitare una violazione della disciplina antitrust. Pertanto, onde scongiurare qualsivoglia pericolo di violazione della disciplina antitrust, è rilevante diffondere la conoscenza di quali condotte possono integrare una tale violazione (o presentarsi anche solo come indizi in grado di condurre all'erroneo accertamento di una violazione, seppur insussistente). Di più, è importante indicare le procedure e precauzioni che lo staff del Centro di Coordinamento RAEE e i rappresentanti dei Sistemi Collettivi associati devono seguire affinché si possa affermare che il Centro di Coordinamento RAEE fa tutto quanto in suo potere per ridurre al minimo il rischio che una violazione antitrust occorra. Questo manuale intende produrre i suoi effetti di là dal fatto che i singoli componenti dello staff del Centro di Coordinamento RAEE, o i rappresentanti dei Sistemi Collettivi associati, abbiano già sviluppato una "cultura antitrust" che li aiuta a non incorrere in condotte "pericolose". Il manuale vuole infatti creare le condizioni per la riduzione del rischio antitrust associabile al Centro di Coordinamento RAEE, indipendentemente dal turn-over delle persone fisiche che, dall'interno o dall'esterno del Centro di Coordinamento RAEE, consentono a quest'ultimo di svolgere le proprie attività. I rischi, derivanti dalla violazione della disciplina antitrust, sono infatti rilevanti per l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere comminate sia al Centro di Coordinamento RAEE, sia ai suoi Consorziati. Più in particolare, se l'illecito antitrust che viene accertato è un accordo restrittivo della concorrenza, questo accordo è nullo in tutto o in parte a ogni effetto, questo significa che i Sistemi Collettivi non hanno il potere di pretenderne l'applicazione.

I soggetti terzi, eventualmente danneggiati dai comportamenti restrittivi della concorrenza, possono agire avanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni subiti che quindi si possono aggiungere alla sanzione pecuniaria erogata dall'autorità antitrust.

I procedimenti istruttori delle Autorità antitrust di controllo e le eventuali sanzioni, possono incidere negativamente sulla reputazione dei Sistemi Collettivi compromettendo l'affidabilità commerciale degli stessi. Tali procedimenti e le possibili azioni di danno intraprese da terzi danneggiati avanti ai giudici ordinari possono durare anni, comportare elevati costi legali ed assorbire importanti risorse dei Sistemi Collettivi.

2. I consorzi di soggetti concorrenti e la prevenzione di intese

Sotto il profilo antitrust un consorzio di soggetti concorrenti rileva per almeno due diverse ragioni:

- perché la sua volontà, eventualmente collusiva, è ritenuta espressione delle volontà convergenti dei suoi associati;
- perché il Centro di Coordinamento RAEE stesso può diventare il luogo e/o lo strumento della strategia collusiva dei suoi associati.

Per semplicità espositiva nel manuale si fa riferimento genericamente alla “disciplina antitrust” che deve intendersi riferita in particolare alla normativa antitrust italiana e in seconda battuta a quella comunitaria. Va in ogni caso tenuto presente che una intesa restrittiva della concorrenza attuata nell’ambito del Centro di Coordinamento RAEE potrebbe produrre i suoi effetti restrittivi nel particolare mercato nazionale in cui si muovono i propri associati tanto quanto in quello dove operano i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2.1. Il contenuto della volontà del Centro di Coordinamento RAEE

Per la disciplina della concorrenza le decisioni adottate da un consorzio di soggetti concorrenti che siano capaci di influenzare le condotte di mercato dei Consorziati ad esso associati equivalgono a un’intesa tra detti Consorziati, qualsiasi sia la forma assunta da tali decisioni, ossia che si tratti di atti più o meno vincolanti, di regolamenti, delibere, circolari, raccomandazioni, o altro. Pertanto – soprattutto con riferimento alle attività più originali occorre verificare, con l’ausilio di un esperto antitrust, e in modo preventivo, che il contenuto della volontà del Centro di Coordinamento RAEE sia compatibile con la disciplina a tutela della concorrenza.

Rimandando al § 3 per un’analisi più approfondita dei possibili contenuti anticompetitivi di un’intesa, eventualmente nella forma della decisione di un consorzio di soggetti concorrenti, occorre rilevare in via preliminare come il rischio che il contenuto della volontà di un siffatto consorzio sia lesivo della concorrenza è tanto maggiore quanto più omogenea e totalitaria è la compagine associativa del Centro di Coordinamento RAEE. Di conseguenza la compagine omogenea del Centro di Coordinamento amplifica tale rischio, d’altro canto il Centro di Coordinamento RAEE deve tenere in giusto conto i compiti a tutela delle attività svolte a livello nazionale per garantire l’effettuazione della gestione corretta dei RAEE.

Sono condotte lecite quelle che il Centro di Coordinamento RAEE svolge nell’interesse dei propri Consorziati nel rappresentare presso gli interlocutori pubblici di normazione e controllo istanze comuni su temi che non hanno riflessi concorrenziali, quali l’adozione di standard di servizio, la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche su quantitativi e luoghi di erogazione del servizio e la promozione di problematiche connesse alla ricerca e sviluppo.

2.2. Il Centro di Coordinamento RAEE come potenziale luogo e strumento di collusione

In ragione della prassi decisionale e della giurisprudenza nazionale e comunitaria, attualmente associazioni di imprese o soggetti a queste riconducibili, come potrebbe essere inquadrato il Centro di Coordinamento RAEE, vengono sempre più spesso riconosciute come “luoghi” e “strumenti” dei

comportamenti collusivi che le imprese ad esse associate possono tenere. Al fine dunque di ridurre tale rischio, il Centro di Coordinamento RAEE deve non solo garantire che al suo interno si pongano in essere alcune misure atte a impedire o disciplinare determinate categorie di flussi informativi (cfr. § 4.2), ma altresì monitorare l'andamento delle seguenti condizioni:

1. l'indipendenza dello staff che lavora per il Centro di Coordinamento RAEE, vale a dire il fatto che chi opera per il Centro di Coordinamento RAEE non abbia rapporti di lavoro, di collaborazione, di consulenza o di altro tipo con i Consorziati, o ancora con fornitori ad essi integralmente riconducibili. L'indipendenza dello staff permanente del Centro di Coordinamento RAEE è, infatti, uno dei fattori che garantisce che il Centro di Coordinamento RAEE, da essere considerato eventuale "collettore" di informazioni sensibili sotto il profilo antitrust, non si trasformi in "centro di smistamento" delle stesse.

2. i "legami personali" che i componenti lo staff permanente del Centro di Coordinamento RAEE possono avere con associazioni di imprese, vale a dire l'eventualità che i menzionati soggetti ricoprano dei ruoli operativi e direttivi in altre associazioni. È, infatti, la consapevolezza dell'esistenza di questi "legami personali", pur evidentemente leciti e legittimi, a imporre al Centro di Coordinamento RAEE una gestione quanto mai attenta e separata dei flussi informativi che transitano per esso – e ciò di là dal fatto che le informazioni così transitate possano avere una rilevanza antitrust.

3. i componenti del Comitato Esecutivo, espressione della compagine associativa, hanno un ruolo di indirizzo e di esecuzione dei compiti affidatigli dall'Assemblea dei Consorziati, ma non hanno accesso alcuno ai dati e alle informazioni che abbiano un contenuto rilevante ai fini concorrenziali. Tutte le informazioni provenienti dai Consorziati che possano avere una qualche rilevanza sotto il profilo antitrust sono gestite esclusivamente dallo staff permanente del Centro di Coordinamento RAEE secondo una profilazione individuale. I componenti del Comitato Esecutivo a seguito della elezione da parte dell'Assemblea sono tenuti a firmare la seguente dichiarazione:

"Ho ricevuto, letto e ho compreso il Manuale di Compliance Antitrust del Centro di Coordinamento RAEE e mi impegno a osservarlo rigorosamente nell'espletamento delle mie funzioni. Richiederò che mi sia messa a disposizione una consulenza legale in merito alle potenziali questioni che attengono al diritto della concorrenza tutte le volte che lo riterrò opportuno e necessario nell'interesse del Centro di Coordinamento RAEE e mio personale."

3. Tipologie di intese: i possibili contenuti della volontà del Centro di Coordinamento RAEE

3.1. Intese illecite

Di seguito sono riportate varie tipologie di intese che quasi sempre vengono ritenute vietate ai sensi della disciplina antitrust e che più frequentemente sono state sanzionate dalle autorità antitrust. L'elenco non può essere esaustivo, si prevede pertanto, qualora insorgano dubbi o necessità di chiarimenti, il ricorso preventivo al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE per ricevere specifiche indicazioni sui comportamenti e le azioni da porre in atto al fine di non compiere condotte illecite.

3.1.1 Comportamenti relativi ai prezzi

La fissazione dei prezzi è la forma di intesa sanzionata con maggiore severità dalle autorità della concorrenza. Vi possono essere una varietà di forme di fissazione del prezzo tra cui, ad esempio, la determinazione comune, diretta o indiretta, di prezzi di acquisto o di vendita, degli sconti, dei margini commerciali, delle commissioni, dei termini di credito, dei costi delle materie prime, dei costi di trasporto, dei costi di trattamento dei RAEE, ecc. . Parimenti è vietata ogni intesa che miri a stabilire i tassi di aumento o riduzione di questi valori, così come la fissazione di prezzi obiettivo. Pertanto

devono essere considerate vietate tutte le comunicazioni scritte ovvero anche le semplici discussioni tra i rappresentanti dei Consorziati che abbiano per oggetto i prezzi. Si ribadisce che il termine “prezzi” in questo contesto include tutti gli elementi che possono incidere sulla determinazione degli importi chiesti dai Consorziati ai Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Va peraltro considerato che l’intesa, qui come altrove, non deve necessariamente realizzarsi per il tramite di un accordo esplicito, ben potendo costituire una fattispecie di intesa vietata anche la semplice pratica concordata che conduca all’adozione da parte di soggetti concorrenti di comportamenti in qualsiasi modo coordinati. Possono perciò costituire un illecito in base alla legge antitrust anche comportamenti apparentemente unilaterali, come l’annuncio preventivo di variazione di prezzi di listino, dell’introduzione di forme di scontistica (quando possano essere funzionali all’adozione da parte dei concorrenti di analoghe iniziative) e comportamenti a prima vista lontani dalle problematiche concorrenziali. Sul punto si precisa che le autorità nazionali e comunitarie hanno ritenuto esistenti cartelli di prezzo anche solo ed esclusivamente sulla base di circostanze indiziarie, come ad esempio il fatto che successivamente alle riunioni tra i rappresentanti delle imprese concorrenti si registravano variazioni di prezzo. Per questo motivo nel seguente § 4 si descrivono le procedure che devono essere seguite relative alla convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni del Centro di Coordinamento RAEE.

E, anche in ragione di quanto detto al § 2.1, il Centro di Coordinamento RAEE deve inoltre evitare di diffondere qualsivoglia comunicazione che possa determinare un’uniformazione delle politiche commerciali dei Consorziati. Si pensi ad esempio ad una raccomandazione che consigli un aumento dei prezzi, l’uniformazione dei costi o di altre componenti del prezzo finale, oppure l’utilizzo di determinate clausole contrattuali.

Ovviamente resta ferma la liceità degli interventi del Centro di Coordinamento RAEE con cui siano messe a disposizione degli associati informazioni di carattere oggettivo, come ad es. la possibile illiceità di clausole contrattuali o l’analisi economica, condotta in termini oggettivi, degli effetti di certi comportamenti, ecc. Resta altresì ferma la possibilità per il Centro di Coordinamento RAEE di fornire consulenza individuale al singolo associato che ne faccia richiesta, ma esclusivamente su tematiche riguardanti le regole operative, le procedure informatiche e gli aspetti normativi.

3.1.2 Controllo o limitazione dei servizi proposti

Sono vietati tutti quegli accordi che abbiano quale effetto di limitare i contenuti dei servizi proposti, come ad esempio l’imposizione di limitazioni agli investimenti, di divieti alla differenziazione dei servizi svolti (e quindi di fatto impedendo l’introduzione sul mercato di nuove tipologie di esecuzione dei servizi), tutto questo nel rispetto rigoroso delle condizioni di erogazioni del servizio indicate dal Centro di Coordinamento RAEE a seguito della definizione di Accordi di programma previsti dalla normativa e/o approvati dall’Assemblea dei Consorziati. Sono da considerarsi quindi vietate tutte le discussioni ovvero lo scambio di documentazione che abbia per oggetto gli argomenti di cui sopra.

Sono altresì severamente vietati gli accordi tra concorrenti che siano diretti a dividersi i punti di raccolta assegnati ovvero i territori di esecuzione dei servizi.

3.1.3. Boicottaggio collettivo

Gli accordi tra concorrenti che hanno per oggetto il rifiuto di comprare da un fornitore o da un determinato gruppo di fornitori oppure di vendere ad un determinato cliente o a un determinato gruppo di clienti sono generalmente da considerarsi vietati.

Conseguentemente, le strategie di acquisto o di vendita devono essere rigorosamente decise singolarmente da ciascun Consorziato e non devono essere oggetto di discussione con altri membri del Centro di Coordinamento RAEE. La semplice discussione di tali argomenti e la successiva adozione di comportamenti analoghi (anche se genuinamente oggetto di valutazione personale), può essere ritenuta sufficiente per accertare la sussistenza di una intesa restrittiva della concorrenza.

3.2. Intese potenzialmente illecite

Vi sono poi una serie di comportamenti che richiedono di essere monitorati con grande attenzione in quanto potenzialmente lesivi della disciplina della concorrenza. Sono comportamenti che richiedono una valutazione ad hoc. Per questo motivo, le tipologie di comportamenti elencati qui di seguito vanno preventivamente comunicate al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE per una verifica della loro liceità.

3.2.1 Le intese verticali

Le intese verticali intervengono tra operatori che operano a livelli diversi della filiera di gestione dei RAEE (si pensi ad esempio ad un contratto di servizio tra un consorziato del Centro di Coordinamento RAEE e un impianto di trattamento).

A questa tipologia di intese viene generalmente riservato un trattamento più favorevole rispetto alle intese orizzontali. Tuttavia alcune intese verticali sono considerate in ogni caso vietate ed in particolare: (i) le intese con il quale un sistema collettivo impone all'impianto di trattamento il prezzo di vendita dei propri servizi; (ii) le restrizioni assolute relative al territorio in cui erogare i servizi oggetto del contratto.

Per quanto attiene in particolare al prezzo di vendita dei propri servizi da parte di un fornitore di un Consorziato, il c.d. prezzo imposto, va chiarito che il divieto assoluto riguarda il prezzo massimo, e non il prezzo minimo (a meno che non si tratti di una prassi in cui dietro l'apparente fissazione di un prezzo minimo si raggiunge in realtà lo scopo di realizzare un prezzo sostanzialmente uniforme). Nel complesso l'Autorità garante della concorrenza mostra di avere un atteggiamento di tendenziale sospetto anche nei confronti dei prezzi minimi o dei prezzi raccomandati.

3.2.2 Gli accordi di cooperazione orizzontale

Gli accordi di cooperazione orizzontale di seguito elencati non sono necessariamente restrittivi della concorrenza e perciò vietati. Al contrario, possono avere una valenza procompetitiva laddove consentano di realizzare incrementi di efficienza o altre forme di benefici trasferibili ai consumatori senza compromettere la concorrenza.

La valutazione di questi accordi va effettuata caso per caso e deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche strutturali del mercato interessato dall'intesa e la posizione di mercato delle imprese coinvolte. Ogni volta che il Centro di Coordinamento RAEE si dovesse fare promotore della stipulazione di uno degli accordi elencati di seguito, dovrà essere richiesta l'assistenza del consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE.

Accordi di ricerca e sviluppo (R&S)

Gli accordi di R&S hanno per oggetto la realizzazione da parte di tutti i Consorziati di un progetto in comune di ricerca con l'obiettivo anche di sfruttarne in comune i risultati a vantaggio del sistema di gestione dei RAEE.

Accordi di condivisione di strutture e servizi e accordi di specializzazione

Con l'accordo di condivisione di strutture e servizi due o più Consorziati convengono di fornire in comune determinati servizi ai produttori ad essi associati. Gli accordi di specializzazione sono invece quelli con cui le parti decidono unilateralmente o reciprocamente di specializzarsi, cessando la gestione in proprio di un determinato servizio ed acquistandolo dall'altra parte.

Accordi di acquisto in comune

Gli accordi di acquisto in comune stipulati da due o più consorziati hanno quale scopo di conseguire volumi e sconti simili a quelli dei concorrenti di maggiori dimensioni.

Accordi di commercializzazione

Gli accordi di commercializzazione riguardano la cooperazione tra concorrenti nella proposta commerciale, distribuzione o promozione dei rispettivi servizi. Il contenuto di questi accordi può essere di portata molto diversa a seconda delle funzioni commerciali interessate dalla cooperazione. Ad un estremo vi è la proposta commerciale in comune, con la quale vengono definiti tutti gli aspetti commerciali relativi alla proposta dei servizi, ivi compreso il prezzo. Questi accordi come detto sono vietati. All'altro estremo vi sono accordi specifici che interessano solo una funzione particolare, come l'erogazione del servizio, l'assistenza o lo svolgimento di pratiche amministrative.

In linea di massima può essere difesa la liceità degli accordi la cui effettiva finalità consista nell'uso comune di una risorsa allo scopo di ridurre costi o di razionalizzare comunque l'attività. Non è invece difendibile la liceità di accordi in cui l'apparente razionalizzazione comporti di fatto la definizione degli aspetti commerciali attinenti alla erogazione dei servizi.

Accordi di standardizzazione

Gli accordi di standardizzazione hanno per oggetto la definizione di requisiti tecnici o qualitativi di erogazione di servizi, ovvero di processi o metodi di assolvimento di compiti amministrativi o burocratici attuali o futuri.

3.2.3 Lo scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni concorrenzialmente rilevanti è considerato uno degli strumenti collusivi preferiti dai soggetti in concorrenza, perché può facilmente confondersi con forme di comunicazione tra aziende assolutamente lecite. Generalmente la circolazione di informazioni tra soggetti che operano in un determinato settore può in linea generale essere utile per lo sviluppo di mercati competitivi. Tuttavia uno scambio di informazioni la cui disponibilità comune può permettere di prevedere e conoscere la politica commerciale dei concorrenti costituisce una pratica che facilita il coordinamento tra imprese indipendenti. Mentre in passato lo scambio di informazioni era considerato un indizio dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, negli ultimi anni le autorità antitrust hanno assunto un atteggiamento più severo con riguardo a questo tipo di intese sanzionando aziende solo per il fatto di essersi scambiate informazioni ritenute concorrenzialmente rilevanti, o anche dette, sensibili.

Particolarmente rischioso è lo scambio di informazioni quando riguardi variabili competitive strategiche quali i prezzi, i costi e i rapporti commerciali, soprattutto se disaggregati e riferiti alle condizioni attuali e future del mercato. Tali scambi, se attuati tra soggetti concorrenti, devono considerarsi di norma vietati e suscettibili di sanzione a prescindere da ulteriori intese tra le parti, nonché – nel caso speciale di informazioni circa le intenzioni future delle aziende coinvolte negli scambi – a prescindere da ulteriori approfondimenti circa gli effetti che detti scambi possono produrre.

Pertanto, onde evitare di incorrere in questa forma di responsabilità antitrust, i consorzi di soggetti concorrenti devono predisporre delle procedure interne che se non possono escludere categoricamente che alcune informazioni sensibili/strategiche siano riferite dai Consorziati al loro staff indipendente, impediscano, questa volta tassativamente e perentoriamente:

1. che i Consorziati “sfruttino” le occasioni associative come momenti per scambiarsi informazioni sensibili;
2. che tali informazioni siano rese accessibili ad altri Consorziati (anche qualora questi ricoprano un ruolo negli organi associativi), nonché a soggetti terzi.

Di conseguenza, devono essere monitorate e formare oggetto di procedura (cfr. §§ 4.1 e 4.2) le seguenti tra le attività che il Centro di Coordinamento RAEE comunemente svolge:

- (a) tutti i momenti in cui il Centro di Coordinamento RAEE decide di radunare i suoi Consorziati, o partizioni di questi come accade in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo;
- (b) tutti i momenti in cui il Centro di Coordinamento RAEE riceve delle informazioni, eventualmente sensibili, dai suoi Consorziati o da altre imprese;
- (c) tutti i momenti in cui il Centro di Coordinamento RAEE diffonde delle informazioni che potrebbero ritenersi sensibili ai suoi Consorziati o all’intera filiera di gestione dei RAEE.

4. Le Procedure

Riunioni, comunicazioni ed in generale qualsiasi contatto tra Consorziati possono assumere una rilevanza decisiva per l’applicazione del diritto antitrust. A questo proposito è particolarmente significativo l’esempio, di cui si è già fatto cenno, relativo ad una riunione tra esponenti di soggetti concorrenti a cui segue una variazione dei prezzi. La circostanza che i concorrenti si sono incontrati – anche se di fatto non hanno fatto alcun cenno alle rispettive politiche commerciali – e che i prezzi dei loro servizi sono successivamente aumentati, potrebbe essere sufficiente perché una autorità antitrust ritenga dimostrata l’esistenza di un cartello.

Le procedure di seguito illustrate sono pertanto dirette non soltanto ad evitare violazioni della disciplina antitrust, ma anche ad evitare che l’attività consortile possa apparire all’esterno come un indizio per dimostrare l’esistenza di accordi collusivi.

4.1. Riunioni

Il Centro di Coordinamento RAEE è sede di riunioni tra i Consorziati. Tra queste, rivestono un particolare valore le Assemblee, gli incontri del Comitato Esecutivo, il Forum Operations, il Forum IT e i gruppi di lavoro, che costituiscono il vero fulcro dell’attività consortile.

Il profilo dei partecipanti a queste riunioni è spiccatamente settoriale: di conseguenza è importante che in occasione di ogni riunione vengano osservate specifiche regole per eliminare qualsivoglia sospetto che una particolare riunione possa essere utilizzata per finalità anticompetitive, ossia possa diventare teatro/strumento di un comportamento illecito, quale lo scambio di informazioni. Occorre cioè:

1. preparare un ordine del giorno e in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità chiedere al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE di esaminarlo prima della sua comunicazione ai Consorziati;

2. qualora sia prevista la distribuzione di materiali, documenti, slides – siano essi o meno di fonte del Centro di Coordinamento RAEE – in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità chiedere al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE un esame preventivo al fine di eliminare ogni dubbio circa la loro liceità sotto il profilo concorrenziale;
3. assicurarsi che un esponente del Centro di Coordinamento RAEE sia sempre presente alle riunioni;
4. assicurarsi che il consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE sia sempre presente alle riunioni in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità e che tali temi non siano assolutamente trattati senza la presenza del consulente legale;
5. attenersi all'ordine del giorno, e trattare ulteriori argomenti in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità soltanto previa approvazione del consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE;
6. predisporre dettagliati verbali delle riunioni e chiedere al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE di esaminarli prima di procedere alla redazione della versione definitiva ed alla loro circolazione;
7. non discutere di qualsiasi argomento che possa comportare un rischio di violazione della disciplina antitrust (come ad esempio i prezzi, la ripartizione di clienti e/o di mercati, ecc.), a meno che il consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE autorizzi la discussione; se uno dei presenti comincia a discutere di un argomento concorrenzialmente rilevante, non si permetta che la discussione continui; se ciononostante la discussione prosegue, la riunione deve cessare immediatamente;
8. assicurarsi che tutti i partecipanti alle riunioni siano a conoscenza del contenuto del presente manuale anche attraverso la partecipazione agli incontri di presentazione e approfondimento di cui al § 5 e suoi sottoparagrafi.

Parimenti, gli esponenti dei Consorziati devono astenersi dal discutere argomenti concorrenzialmente rilevanti prima e dopo lo svolgimento delle riunioni del Centro di Coordinamento RAEE.

Infine, nell'ipotesi particolare in cui fosse organizzata su richiesta del Centro di Coordinamento RAEE, di Consorziati, o di altre imprese anche esterne alla compagine consortile una riunione ad hoc, ossia una riunione diversa da quelle più consuete, per affrontare tematiche specifiche, sarà necessario non solo seguire la descritta procedura, ma anche consultare un esperto di diritto antitrust per definire la composizione del tavolo e i confini dei temi oggetto di discussione.

Tutte le riunioni si aprono con una dichiarazione riportata a verbale con il seguente contenuto:

“Questa riunione è condotta dall’inizio alla fine della stessa nel pieno rispetto dei contenuti del Manuale di Compliance Antitrust del Centro di Coordinamento RAEE come noto a tutti i partecipanti adeguatamente informati, e in ogni caso, il Manuale è presente presso il luogo dove si svolge la riunione per una consultazione libera da parte di tutti i partecipanti.”

4.2. Flussi di informazioni

Il Centro di Coordinamento RAEE ottiene e veicola informazioni, alla stregua di qualsiasi altro soggetto ove siano presenti aziende tra loro in concorrenza. Più esattamente, si ricorda che il Centro di Coordinamento RAEE riceve informazioni da diverse fonti quali, ad esempio:

- (a) i propri Consorziati che segnalano situazioni che ritengono degne di un'analisi approfondita;

- (b) altre imprese;
- (c) associazioni;
- (d) istituzioni.

Analogamente, il Centro di Coordinamento RAEE può trasmettere delle informazioni ai propri Consorziati e/o a altri soggetti, eventualmente in occasione di riunioni e convegni.

Per ciò che concerne la ricezione dei dati, è necessario ricondursi a quanto descritto nei seguenti scenari e, laddove questi non fossero esaustivi, richiedere la consulenza di un esperto di diritto antitrust:

- nel caso in cui il Centro di Coordinamento RAEE riceva delle informazioni sensibili per errore, è indispensabile che si dissoci immediatamente dalle informazioni così ricevute, se possibile, per iscritto e cancelli o distrugga tutto il materiale eventualmente ricevuto;
- nel caso – del tutto eventuale e assai singolare – in cui il Centro di Coordinamento RAEE riceva informazioni sensibili in vista o in occasione di un incontro di approfondimento e analisi richiesto da uno o più dei propri Consorziati, o eventualmente anche soggetti non Consorziati, è cruciale che il Centro di Coordinamento RAEE si attenga alla procedura di organizzazione/gestione e verbalizzazione dell'incontro quale sopra descritta al § 4.1.

Per ciò che invece concerne la diffusione dei dati, è indispensabile che il Centro di Coordinamento RAEE assoggetti a placet di un esperto di antitrust le informazioni in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità che intende diffondere. In altri termini, lo staff del Centro di Coordinamento RAEE deve astenersi dal divulgare i dati riservati di cui è entrato in possesso, prima di averne apprezzato e fatto apprezzare la sensibilità sotto il profilo antitrust.

Va poi ricordato che tutti i soggetti coinvolti nella circolazione delle informazioni che transitano per il Centro di Coordinamento RAEE sono obbligati a un vincolo di riservatezza, astenendosi dallo spendere tali informazioni in altre sedi.

Qualsiasi flusso di informazioni, non autorizzato e vagliato in precedenza, che possa riguardare temi concorrenziali, promosso da uno o più Consorziati, deve essere oggetto di un'immediata comunicazione scritta da parte del Centro di Coordinamento RAEE dove sia espresso con chiarezza il dissenso da parte dello stesso a qualsiasi prosecuzione della circolazione delle informazioni.

4.3. Altre iniziative e partecipazione ad incontri fuori dal Centro di Coordinamento RAEE

Ogni iniziativa posta in essere dal Centro di Coordinamento RAEE, anche al di fuori delle riunioni di cui al punto precedente, quali a titolo meramente esemplificativo, partecipazione ad altre associazioni o enti, organizzazione di incontri, manifestazioni, raccolta e diffusione di informazioni presso i Consorziati o produttori a questi riferibili, devono rispettare, in quanto applicabili, le cautele di cui al punto precedente.

Qualora singoli dirigenti o dipendenti del Centro di Coordinamento RAEE partecipino a dette iniziative, in caso di temi che possano essere riferiti a temi di concorrenzialità essi devono comunicarlo in anticipo al consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE al fine di valutare i possibili rischi concorrenziali derivanti dalla partecipazione. Qualora la partecipazione sia reputata opportuna, essi devono in ogni caso astenersi dal diffondere informazioni potenzialmente sensibili sotto il profilo concorrenziale. Inoltre, qualora nella discussione e presentazione siano toccate questioni potenzialmente tali da integrare una violazione antitrust, essi devono immediatamente abbandonare

l'incontro, dichiarando e facendo rilevare esplicitamente le motivazioni a fondamento di tale decisione.

4.4. RegISTRAZIONI

Con il termine "Registrazione" si intendono documenti, e-mail, appunti personali, registrazioni visive o sonore (come ad esempio le segreterie telefoniche) e qualsiasi altra forma di registrazione idonea a costituire un supporto di una comunicazione. Le RegISTRAZIONI (si pensi ad esempio ad una e-mail) sono spesso inaccurate, imprecise e peggio di tutto soggette ad interpretazioni che non rispecchiano il loro autentico significato. Ogni volta che una "Registrazione" viene creata, si deve tenere in conto che essa potrà entrare in possesso di una autorità antitrust di controllo che tenderà ad interpretare il linguaggio ivi contenuto attribuendogli il significato più favorevole alla conferma delle ipotesi di illecito che ne hanno suscitato l'intervento.

Di conseguenza, fermo restando l'impegno del Centro di Coordinamento RAEE a perseguire esclusivamente politiche compatibili con la disciplina della concorrenza e a non farsi da tramite o promotore di pratiche di concertazione tra i Consorziati o tra questi e i terzi, occorre che tale impegno sostanziale non venga frustrato, sul piano formale, da RegISTRAZIONI che per il loro tenore letterale potrebbero indurre un soggetto esterno a ritenere diversamente.

Le seguenti regole limitano i rischi connessi alle RegISTRAZIONI:

- 1) evitare di creare inutili RegISTRAZIONI;
- 2) utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e accurato;
- 3) non utilizzare un linguaggio che può essere interpretato in modo tale da sostenere che l'attività del Centro di Coordinamento RAEE sia diretta al raggiungimento di finalità anticoncorrenziale, ad esempio lasciando intendere che il Centro di Coordinamento RAEE suggerisce ovvero sostiene una determinata politica relativa ai prezzi;
- 4) ogni comunicazione del Centro di Coordinamento RAEE deve contenere fatti oggettivi e permettere ai Consorziati di trarre proprie conclusioni. Occorre evitare nel modo più assoluto l'utilizzo di espressioni che possano essere interpretate come sollecitazione a perseguire fini comuni di rilevanza concorrenziale o che in ogni caso raccomandino o suggeriscano Consorziati di tenere oppure non tenere un determinato comportamento. In ogni caso, vanno evitate le comunicazioni che contengono previsioni di cosa accadrà sul mercato se un determinato comportamento verrà adottato o meno dai Consorziati;
- 5) ogni volta che viene presentato uno studio ovvero una ricerca, non presentare tali documenti con un linguaggio che possa suggerire che essi riflettono un accordo tra i Consorziati diretto ad influenzare comportamenti futuri. Al contrario, tali studi e ricerche devono essere presentati come mere circostanze di fatto o aspetti tecnici relativi ad un determinato argomento;
- 6) non utilizzare diciture che possono creare dei sospetti (ad esempio "Distruggere dopo aver letto");
- 7) non speculare circa la legalità di un determinato comportamento.

4.5. Distruzione di documenti

Nonostante vi sia una generale presunzione contro colui che distrugge documenti rilevanti ai fini della contestazione di un illecito anticoncorrenziale, questa presunzione può essere superata qualora la distruzione della documentazione avvenga in conseguenza di una apposita procedura che preveda, fra l'altro, una precisa tempistica che deve essere fedelmente e in ogni caso rispettata.

In via indicativa, salvo che specifiche norme di legge impongano la conservazione per un periodo di tempo maggiore, tutti i documenti (compresi i file contenuti nei computer e le email) potrebbero essere distrutti, secondo una procedura standard, 5 anni dopo la loro produzione, diffusione o ricezione.

4.6. Corrispondenza tra cliente ed avvocato

La corrispondenza tra il Centro di Coordinamento RAEE ed i consulenti legali esterni è coperta da riservatezza.

La Corte di Giustizia ha infatti da tempo affermato la segretezza delle comunicazioni tra un cliente ed un legale esterno indipendente. Pertanto, tale corrispondenza non può essere utilizzata come supporto probatorio per la contestazione di un illecito antitrust, non deve essere consegnata nel corso di eventuali ispezioni (cfr. infra il § 5.6), né se richiesta da una autorità antitrust.

Al fine di facilitare l'identificazione dei documenti coperti da privilegio legale, è opportuno inserire nella corrispondenza con i consulenti legali esterni la dicitura "Corrispondenza riservata e confidenziale avvocato/cliente coperta da privilegio legale". Questa corrispondenza dovrà essere tenuta separata dalla restante documentazione.

4.7. Rapporti con le autorità antitrust

È nell'interesse del Centro di Coordinamento RAEE una piena, trasparente e fattiva cooperazione con le autorità di tutela della concorrenza.

Nei casi di istruttoria, inoltre, la legge prevede sanzioni aziendali e personali per il rilascio di informazioni false, fuorvianti o gravemente incomplete.

Le autorità di tutela della concorrenza possono richiedere informazioni per iscritto o anche oralmente, per le vie brevi anche se nel corso di una indagine (ad esempio in sede di ispezione).

In tal caso, al fine di evitare dichiarazioni inavvertite, incomplete, o di contenuto ambiguo, che potrebbero rivelarsi difficili da integrare, rettificare o superare successivamente, la persona contattata deve se del caso immediatamente dichiarare che non è autorizzata a rilasciare alcun tipo di dichiarazione o che non è in grado di fornire informazioni sufficientemente fondate e che farà in modo che nel più breve tempo possibile le informazioni richieste saranno fornite dal soggetto autorizzato. La persona contattata dovrà pertanto richiedere il nominativo della persona che ha richiesto le informazioni e il suo numero di telefono, nonché lo scopo per il quale le informazioni sono state richieste. Il consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE dovrà essere contattato nel più breve tempo possibile al fine di concordare il comportamento da adottare ed elaborare il contenuto delle informazioni richieste.

4.8. Ispezioni

In caso di ispezioni da parte dei funzionari delle autorità antitrust, si raccomanda di seguire le istruzioni riportate di seguito.

1) Le ispezioni da parte dei funzionari delle autorità antitrust (che possono essere assistiti dai militari della Guardia di Finanza) avvengono solitamente senza preavviso.

Normalmente i funzionari richiedono di parlare con il rappresentante legale ovvero con il responsabile del dipartimento legale. In ogni caso, si richiede di contattare con la massima urgenza il consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE.

- 2) Accertarsi dell'identità dei funzionari richiedendo la apposita carta identificativa contenente il nominativo, la fotografia e la firma.
- 3) Accompagnare i funzionari in una sala d'aspetto dove non vi sono documenti in modo da consentire l'arrivo del consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE. Peraltro, nel caso i funzionari insistano per accedere negli uffici, non devono essere ostacolati in alcun modo.
- 4) Richiedere ai funzionari il diritto di essere assistiti da un avvocato. Nonostante l'ordinamento non preveda alcun diritto di assistenza legale nel corso delle ispezioni, i funzionari potrebbero comunque decidere di concederlo. In ogni caso, è improbabile che i funzionari attendano più di mezz'ora prima di procedere all'ispezione. Anche al fine di dare al legale la possibilità di arrivare, è opportuno fornire ai funzionari le informazioni richieste partendo da quelle più generali, come ad esempio l'organizzazione degli uffici e l'identificazione delle persone del Centro di Coordinamento RAEE che assisteranno i funzionari nel corso dell'ispezione, che sono in genere di rilevanza comune, quale che sia l'oggetto specifico dell'ispezione.
- 5) Prendere tutto il tempo necessario per analizzare lo scopo e l'oggetto della ispezione anche con l'ausilio dei funzionari al fine di comprendere quali documenti sono rilevanti e, cosa più importante, quali documenti non sono rilevanti.
- 6) Fornire tutti i documenti richiesti dai funzionari che siano rilevanti con riguardo all'oggetto della ispezione così come precisato nell'atto che autorizza i funzionari a procedere all'ispezione. I funzionari possono avere accesso ai computer al fine di esaminare i documenti e le e-mail. Più in generale, essi possono accedere a tutti i locali e mezzi di trasporto del Centro di Coordinamento RAEE.
- 7) I funzionari nel corso dell'ispezione possono richiedere spiegazioni. Le dichiarazioni rese vengono verbalizzate. Le risposte devono essere il più concise possibili, e se non si è a conoscenza della risposta, ovvero se la domanda richiede una risposta complessa ovvero dati la cui esattezza e accuratezza non siano certe, occorre specificarlo chiaramente, riservandosi di fornire una risposta per iscritto in un momento successivo. Le verbalizzazioni delle dichiarazioni rese dai funzionari vanno attentamente verificate e, se del caso, occorre chiedere che siano modificate al fine di riflettere l'effettivo contenuto della risposta. In caso di rifiuto da parte dei funzionari, occorre chiedere che detto rifiuto venga verbalizzato.
- 8) Va ricordato che il rifiuto di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, oppure la comunicazione di informazioni/documenti non veritieri può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e può venire qualificato come illecito avente rilevanza penale.
- 9) In ogni caso, non si deve fornire la documentazione proveniente dai legali esterni e qualificata come "Corrispondenza riservata e confidenziale avvocato/cliente coperta da privilegio legale". Sul punto si rinvia al § 5.4.

Si ricorda infine che recentemente la Commissione Europea è stata dotata del potere di effettuare accertamenti presso locali, terreni e mezzi di trasporto anche non del Centro di Coordinamento RAEE che possono essere pertinenti per provare una infrazione grave della normativa comunitaria antitrust. In particolare, tali ispezioni possono essere effettuate presso il domicilio di amministratori, direttore ed altri membri del personale del Centro di Coordinamento RAEE e dei Consorziati. Le istruzioni summenzionate per le ispezioni presso la sede del Centro di Coordinamento RAEE devono essere osservate anche per le ispezioni presso il domicilio di amministratori e dirigenti del Centro di Coordinamento RAEE.

5. Implementazione, monitoraggio e sanzioni

Premessa

L'utilità di questo manuale è naturalmente subordinata alla scrupolosa conoscenza del suo contenuto e alla sua osservanza.

La responsabilità di rispettare il contenuto del presente manuale e di segnalare eventuali comportamenti censurabili è individuale.

Tutti i destinatari del presente Manuale dovranno segnalare, eventualmente in via anonima, le violazioni alle disposizioni contenute nello stesso e alle disposizioni in materia di concorrenza.

In caso di dubbi sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Manuale ogni soggetto destinatario deve contattare il direttore del Centro di Coordinamento RAEE che provvederà ad informare il consulente legale e, dopo le valutazioni di quest'ultimo, a porre in essere tutte le azioni idonee a chiarire dubbi e a fornire interpretazioni che risolvano qualsiasi problema.

5.1. Diffusione del manuale

Una copia del presente manuale dovrà essere consegnata al personale costituente lo staff del Centro di Coordinamento RAEE, ai componenti del Comitato Esecutivo, a tutti i Consorziati con dovere che tutti coloro che li rappresenteranno in occasioni di incontro presso il Centro di Coordinamento RAEE ne siano messi a conoscenza, nonché pubblicata sul sito del Centro di Coordinamento RAEE medesimo. I destinatari dovranno immediatamente restituire al Centro di Coordinamento RAEE la dichiarazione di aver ricevuto il manuale allegata sub doc. A. Eventuali aggiornamenti del manuale dovranno essere distribuiti con identiche modalità al personale del Centro di Coordinamento RAEE e al rappresentante di ciascuno dei Consorziati. E' responsabilità individuale di ogni componente lo staff del Centro di Coordinamento RAEE e dei dipendenti e consulenti dei Consorziati la partecipazione alla formazione in materia antitrust. I componenti il Comitato Esecutivo sono tenuti a partecipare ad un corso obbligatorio sui temi concorrenziali. La formazione sarà aggiornata periodicamente sia per lo staff che per dipendenti e consulenti dei Consorziati che parteciperanno a riunioni presso il Centro di Coordinamento RAEE. Tutti i consulenti o i fornitori del Centro di Coordinamento RAEE che abbiano partecipazione a riunioni o incontri ove siano presenti i Consorziati sono informati della presenza e del contenuto del Manuale e sono tenuti al rispetto di tutte le previsioni in esso contenute.

5.2. Presentazione del manuale e sua implementazione

Una volta approvato dal Comitato Esecutivo, il manuale verrà illustrato a cura del direttore al personale del Centro di Coordinamento RAEE e a tutti i Consorziati, all'incontro dovrà essere presente anche il consulente legale. Successivamente, con cadenza almeno annuale, verranno organizzati incontri con il consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE in modo da fornire i chiarimenti richiesti circa l'applicazione delle regole contenute nel manuale anche a beneficio del personale di nuova assunzione, così come dei nuovi Consorziati del Centro di Coordinamento RAEE.

Ogni due anni, tutte le attività del Centro di Coordinamento RAEE saranno oggetto di Audit antitrust da parte del consulente legale con il supporto del direttore, che avrà la precipua finalità di verificare il pieno rispetto del manuale, così come evidenziare aree di attività che, anche alla luce di fattori esterni, quali l'evoluzione della prassi applicativa e della giurisprudenza antitrust, meritano di essere modificate, riorganizzate o eventualmente cessate al fine di garantire il pieno rispetto della normativa antitrust.

I risultati dell'Audit devono essere portati a conoscenza del Comitato Esecutivo perché assuma tutte le conseguenti deliberazioni. Devono inoltre essere illustrati a tutti i componenti lo staff del Centro di Coordinamento RAEE in una successiva riunione appositamente organizzata.

5.3. Vigilanza sul rispetto del manuale

Ogni violazione delle regole contenute nel manuale dovrà essere prontamente segnalata al Comitato Esecutivo, che procederà a delegare al Presidente o ad un suo altro componente il compito di svolgere le indagini opportune. Il Presidente o il componente delegato procederà a comunicare i risultati delle indagini condotte nel corso del Comitato Esecutivo successivo, salvo che, se per la gravità dei fatti accertati, non ritenga necessaria l'immediata convocazione del Comitato Esecutivo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5.4. Sanzioni

Il Comitato Esecutivo a seguito delle indagini svolte ai sensi del § 5.3 che precede adotterà tutte le misure necessarie al fine di prevenire future violazioni del presente manuale. Nei casi più gravi potrà deliberare di richiedere l'esclusione del consorziato o Consorziati coinvolti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello Statuto del Centro di Coordinamento RAEE provvedendo al contempo alla segnalazione al Comitato di Vigilanza e Controllo previsto dall'articolo 35 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n.° 49. Destinatari di provvedimenti disciplinari potranno essere altresì i dipendenti del Centro di Coordinamento RAEE nel rispetto della vigente normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

6. Avvertenza finale

Il presente manuale non copre qualsiasi possibile questione rilevante ai sensi della disciplina antitrust. Il manuale ha la funzione di mettere in guardia i dipendenti del Centro di Coordinamento RAEE ed i rappresentanti dei Consorziati di alcune tra le situazioni più ricorrenti che possono assumere una rilevanza e che richiedono l'adozione di determinati comportamenti ovvero la consultazione del consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE. In considerazione delle gravi conseguenze che possono discendere dalla violazione di norme antitrust, è consigliabile adottare comportamenti il più possibile improntati alla prudenza chiedendo l'intervento del consulente legale del Centro di Coordinamento RAEE per richiedere chiarimenti circa i comportamenti che possono o non possono essere adottati quando sorgano dubbi interpretativi o siano preventivabili comportamenti che possano essere considerati a rischio di comportamenti anticoncorrenziali.

ALLEGATO A

Dichiarazione di ricezione del Manuale di Compliance Antitrust del Centro di Coordinamento RAEE

Il sottoscritto _____

dell'azienda _____

dichiara

di aver ricevuto il Manuale di Compliance Antitrust del Centro di Coordinamento RAEE il giorno
_____ e di averne preso visione e compreso i contenuti.

In fede

NOME COGNOME

Firma
